

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 06950/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6950 del 2022, proposto da

Roberta Giordano, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Adriana Ascione, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

Avverso e per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti: a) del provvedimento (di numero e data ignoti) del M.I.U.R. –USR Campania, con il quale è stata approvata la graduatoria – nonché della graduatoria stessa in parte qua

- , nella parte in cui colloca la ricorrente in posizione non utile ai fini dell'accesso alla prova orale del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 59, comma 11, del d.l. 25.5.2021 n. 73, conv. con mod. dalla L. 23.7.2021 n. 106 (Concorso STEM – Science, Technology, Engineering e Mathematics), in riferimento alla classe di concorso A28 (Matematica e scienze) indetto con Decreto Ministeriale n. 23 del 5.1.2022 nonché del provvedimento del 5.5.2022, non conosciuto nel contenuto, con cui la ricorrente non è stata ammessa al prosieguo delle operazioni di concorso stante il mancato superamento della prova computer based; b) del provvedimento di approvazione delle prove di concorso, se esistente, e non conosciuto nonché degli scorrimenti della graduatoria nella parte in cui la ricorrente è collocata in posizione non utile per il prosieguo delle operazioni di concorso; c) di tutti i successivi scorrimenti della predetta graduatoria se ed in quanto non consentono la collocazione della ricorrente in posizioni utili, ivi compresi gli elenchi degli idonei alla prova scritta, convocati per la prova orale del concorso di cui al D.M. n. 23 del 5.1.2022; d) ove necessario del Decreto Ministeriale n. 23 del 5.1.2022 con particolare riferimento all'art. 3 comma 7, così come interpretato dall'Amministrazione nel senso di divieto di utilizzo tout court durante la prova computer based, di carta e penna, ed all'art. 3 comma 5 nella parte in cui prevede che “La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti”; e) ove necessario del decreto del MIUR n. 326 del 9.11.2021, del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 21.4.2020 n. 499 recante “concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” così come successivamente integrato e modificato con decreti del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione nn. 649/2020, 749/2020,

826/2021; f) ove necessario del decreto del MIUR – USR Campania prot. n. 15848 del 29.4.2022 di nomina della Commissione e del decreto del MIUR – USR Campania prot. n.18226 del 16.5.2022 di nomina della 2<sup>a</sup> Sottocommissione giudicatrice; g) ove e per quanto lesivo della comunicazione del MIUR- USR Campania n. 6257 del 29.04.2022 nella parte in cui prevede che “non è ammesso l'utilizzo di carta da scrivere, penna o altro ausili di calcolo, manuali o elettronici, nello svolgimento della prova scritta delle sopraindicate classi di concorso” nonché della comunicazione PEC del Direttore del MIUR del 27.4.2022, non conosciuta nel contenuto; h) ove e per quanto lesivo dell'Avviso del MIUR – USR Campania prot. n. 7137 del 12.5.2022; i) dell'avviso prot. n. 7443 del 17.5.2022; i) dei verbali della Commissione giudicatrice preposta; l) della documentazione inerente la prova di ammissione distribuita alla ricorrente nella parte in cui risultano sia domande errate che domande la cui soluzione rendeva necessario l'utilizzo di carta e penna per fornire la risposta; m) del provvedimento (ignoto nel contenuto) con cui è stata predisposta la Prova di ammissione ed individuati i quesiti, posto in essere dal M.I.U.R.; n) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, non conosciuto al momento che ci si riserva di impugnare con apposito ricorso per motivi aggiunti; o) nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente a svolgere il prosieguo delle prove concorsuali, avendo conseguito un punteggio pari a 62, ovvero in subordine per l'accertamento del diritto della ricorrente a ripetere la prova scritta computer based; p) per il risarcimento del danno subito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari, con specifico riferimento alla classe cui ha partecipato il ricorrente, sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 6116 del 2019 dell'ordinanza presidenziale del Tar del Lazio

ritenuto che le contestazioni di parte ricorrente non appaiono assistite da adeguato fumus, tenuto in particolare conto della mancanza di adeguata prova in ordine alla loro idoneità a incidere sul risultato delle prove svolte da parte ricorrente, anche in relazione agli altri concorrenti che hanno svolto la prova nella medesima sede;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge il cautelare e dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell'ordinanza n. 6116 del 2019 del Tar Lazio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Raffaele Tuccillo, Consigliere, Estensore

Daniele Profili, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Raffaele Tuccillo**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

## IL SEGRETARIO